## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 120/A**

Si pubblica in	allegato il	modello tipo	della fidei	iussione l	bancaria	che dov	rà essere	depositata	dalle
società di Seri	e B per la c	oncessione de	ella Licenz	a Nazion	ale 2010	/2011.			

## PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2010

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete Alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) Via G. Allegri, n. 14 00198 Roma

Alla

e p.c. Banca Nazionale del Lavoro

Sportello CONI

Via Costantino Nigro, nº 15

Roma

## GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente ci impegniamo irrevocabilmente a pagarVi immediatamente alla vostra prima richiesta scritta, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro 800.000,00 (ottocentomila/00), dovuta dalla Società \_\_\_\_\_\_alla FIGC, nonchè ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo a titolo di emolumenti per la stagione 2010/2011.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta società ai soggetti sopraindicati.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al 31 agosto 2011 con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta potrà effettuarsi anche per iscritto, da spedirsi entro il predetto termine dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ed il pagamento potrà essere effettuato anche tramite la Banca in indirizzo, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve esserci restituito dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le Vostre richieste siano state da noi integralmente soddisfatte.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1957 (con rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 cod. civ., atteso che potrete, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che sia da noi possibile opporre le eccezioni sollevabili da debitore garantito.

La sottoscritta Banca si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno da noi corrisposti gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96.

Prendiamo, infine, atto che per qualsiasi controversia comunque inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Per le finalità di cui all'art. 1341 cod.civ. dichiariamo di approvare espressamente:

a) la deroga al disposto degli artt. 1945, 1955 e 1957 cod.civ., se ed in quanto invocabili;

- b) l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";
- c) la rinunzia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;
- d) l'esclusiva competenza del Foro di Roma